

**Pubblicato il 06/11/2017**

**Sent. n. 1694/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2017, proposto da:

Maria Sgrò, Supermercati Sinopoli S.a.s. di Sgrò Maria & C., Leopoldo Sinopoli, Francesco Sinopoli, Francesca Sinopoli, Marianna Sinopoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iiritano, Fabio Iiritano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vincenzo Iiritano in Catanzaro, via G. Schipani, 168/E;

contro

Comune di Davoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pitaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Francesco Acri N. 88; per l'annullamento

della diffida prot. 568/2017 del 31 gennaio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Davoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2017 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. I ricorrenti, rispettivamente nella qualità di eredi di Sinopoli Salvatore e di proprietario dell'immobile in questione, hanno impugnato la diffida in epigrafe con cui il Comune di Davoli ha invitato gli stessi al pagamento della sanzione amministrativa di € 198.076,71, oltre rivalutazione ed interessi, quale atto successivo a precedente ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di Salvatore Sinopoli, avendo il Comune accertato una difformità rispetto al progetto originario.

Hanno esposto che Salvatore Sinopoli aveva già impugnato la detta sanzione innanzi al T.A.R. Calabria e successivamente la sentenza di primo grado innanzi al Consiglio di Stato (RG n.1382/2005), procedimento quest'ultimo dichiarato perento (con decreto presidenziale n.1250/2011).

Hanno, quindi, impugnato il provvedimento in epigrafe sotto molteplici profili, chiedendone l'annullamento e, in via gradata, la riduzione del *quantum*.

2. Si è costituito il Comune intimato, che ha eccepito il difetto di giurisdizione, la carenza di interesse, l'inammissibilità per avere impugnato un atto meramente applicativo di altro provvedimento

presupposto immediatamente lesivo, già impugnato con ricorso rigettato con sentenza passata in giudicato; ha, inoltre, insistito per l'infondatezza del ricorso.

3. All'esito della camera di consiglio del 27 aprile 2017, con ordinanza n.148/2017, il Collegio ha ritenuto che le esigenze delle parti fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito ed ha conseguentemente fissato la pubblica udienza.

4. Alle pubblica udienza del 31 ottobre 2017 il ricorso è stato posto in decisione.

5. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente, atteso che la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia urbanistico-edilizia (art.133 lett. f) c.p.a.) si estende alla cognizione di tutte le liti vertenti in materia di sanzioni edilizie, ivi incluse quella in questione in cui parte ricorrente ritiene la somma pretesa non dovuta per plurime ragioni.

6. Anche le eccezioni di inammissibilità per essere l'atto impugnato applicativo di atto presupposto e per carenza di interesse sono prive di pregio, venendo in questione la doverosità o meno della pretesa pecuniaria e quindi vertendosi in materia di diritti soggettivi.

7. Con riferimento alla ritenuta intramissibilità della sanzione pecuniaria, va ricordato che, per pacifica giurisprudenza, le sanzioni pecuniarie comminate per abusi edilizi non sono sanzioni punitive, cioè correlate esclusivamente alla responsabilità personale dell'autore della violazione, ma costituiscono misure con finalità ripristinatorie, di carattere meramente patrimoniale, trasmissibili agli eredi e agli aventi causa (Cons. di St. sez. VI, n.1927/2015; T.A.R. Genova sez. I, 3 giugno 2005, n.851; T.A.R. Palermo sez. III, 31 ottobre 2014, n.2648), con la conseguenza che le doglianze, mosse al riguardo da parte ricorrente, risultano prive di fondatezza.

8. Il ricorso va, però, accolto per la fondatezza della eccezione sollevata dai ricorrenti di intervenuta prescrizione.

Va premesso che, nel caso, l'originaria ingiunzione di pagamento, rivolta a Sinopoli Salvatore, è stata impugnata con ricorso dinanzi al TAR Calabria, Catanzaro, conclusosi con la sentenza n. 2086/2004 di rigetto. Successivamente, con ricorso RG 1382/2005, è stato incardinato giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avverso la detta sentenza, definito con decreto di perenzione n.1250 del 2 agosto 2011.

Parte ricorrente ritiene che, non costituendo la pronuncia di perenzione di un ricorso una decisione di merito, bensì un provvedimento estintivo del giudizio che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa, il giudicato, a seguito di detta perenzione, si sarebbe formato sulla sentenza di rigetto del T.A.R. Calabria n.2086/2004, depositata in data 15 novembre 2004.

La prescrizione, pertanto, decorrerebbe dal passaggio in giudicato di tale sentenza e sarebbe decennale, ai sensi della norma di cui all'art. 2953 c.c., secondo cui *"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni"*; o comunque la prescrizione decorrerebbe dall'atto interruttivo rappresentato dalla proposizione del ricorso in appello (2005) avverso la detta sentenza.

L'amministrazione resistente, di contro, ha sostenuto che la prescrizione decorra dal decreto di perenzione (2011).

8.1. L'eccezione di prescrizione è fondata nei termini che seguono.

Va premesso che, nel caso di accertamento della realizzazione di abusi edilizi, la prescrizione quinquennale ex lege n.689/1981, inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza dell'illecito o dal momento dell'irrogazione della sanzione (T.A.R. Bari sez. III, 15 giugno 2015, n.877; T.A.R. Firenze, sez. III, 27 gennaio 2016, n.118; Cons. St. sez. I, 12 luglio 2013, n.3565).

Nel caso, con atto del 2 dicembre 1993, veniva ingiunto il pagamento della sanzione prevista dall'art.12, comma 2, della legge n.47/85 (per avere realizzato opere in parziale difformità della concessione edilizia originaria, non ritenendosi che potesse avvenire la demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità) e con la sentenza n.2086 del 2004, passata in giudicato, veniva rigettato il ricorso avverso tale atto; ne consegue che il termine prescrizionale – quinquennale, per come sopra detto, conformemente ad un preciso orientamento giurisprudenziale (Cons. St. sez. IV, 19 agosto 2016, n.3649) -, è chiaramente da tempo decorso.

Né può trovare applicazione l'art. 2953 c.c., trattandosi di norma di natura eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti.

Infatti, se è vero che, ai sensi della citata norma, *“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”*, è pur vero che la sentenza del T.A.R. n.2086 del 2004 è unicamente sentenza di rigetto del ricorso con cui si chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato; essa, pertanto non è sentenza di condanna e quindi è esclusa dall'ambito di applicazione della normativa in questione (T.A.R. Toscana, sez. I, 12 dicembre 2016, n.1760).

Quanto all'interruzione di cui all'art.2943 c.c., nel caso, non risulta alcuna iniziativa posta in essere dall'amministrazione per la riscossione della somma in questione ingiunta a titolo di sanzione con atto del 2 dicembre 1993, né a seguito della sentenza di primo grado, né a seguito di proposizione di ricorso in appello ad opera di parte ricorrente (a fronte di sentenza comunque non sospesa); né ancora risulta proposta alcuna opposizione al citato decreto di perenzione, dimodochè il relativo diritto si è prescritto.

8.2. Il Collegio non ritiene, invece, accoglibile la tesi sostenuta dall'amministrazione resistente, secondo cui la prescrizione inizierebbe a decorrere dal decreto di perenzione.

Infatti, come rilevato da parte ricorrente, la pronuncia di perenzione di un ricorso non costituisce una decisione di merito, bensì un provvedimento estintivo del giudizio che incide soltanto sul rapporto processuale tra le parti in causa; ne consegue che lo stesso non costituisce giudicato sostanziale (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 gennaio 2015, n.176; Cons. St. sez. IV, 7 gennaio 2013, n.22).

Ne consegue altresì che, ai sensi dell'art.2945, co.3, del coc. civ., *“Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”* e quindi dalla presentazione dell'atto di appello o meglio dalla costituzione dell'amministrazione nel giudizio di appello (2005).

8.3. Va, comunque, osservato, per ragioni di completezza, che, anche a voler ammettere, nel caso, la sussistenza di una prescrizione decennale dal passaggio in giudicato della sentenza n.2086 del 2004, con interruzione dal momento di proposizione dell'appello avverso la stessa ad opera del ricorrente e relativa costituzione dell'amministrazione (2005), il diritto, comunque, al momento dell'emanazione dell'invito diffida del 31 gennaio 2017, impugnato con l'odierno ricorso, si era già prescritto.

8.4. Conclusivamente il ricorso va accolto per la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

9. Le spese, tuttavia, possono essere, in via d'eccezione, compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per l'invio della presente sentenza alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria per le valutazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO